

- la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate;
- la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.

⁽¹⁾ GU C 381 del 22.10.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020 — Repubblica ceca / Commissione europea

(Causa C-575/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Risorse proprie dell'Unione europea – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Richiesta di dispensa dall'obbligo di mettere a disposizione risorse proprie – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Lettera della Commissione europea – Nozione di «atto impugnabile» – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell'Unione)

(2020/C 287/03)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: O. Serdula, J. Vlácil e M. Smolek, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Owsiany-Hornung e Z. Malůšková, successivamente Z. Malůšková e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans, M. L. Noort, M. H. S. Gijzen e J. Langer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ceca sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 408 del 12.11.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Santen SAS / Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

(Causa C-673/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Medicinale per uso umano – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3, lettera d) – Presupposti per la concessione di un certificato – Conseguimento della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale – Autorizzazione di immissione in commercio di una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo noto]

(2020/C 287/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris